



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 238	di data 06/06/24

Oggetto: L.P. 07.11.2005 N. 15 E SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE, GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. BANDO A CANONE MODERATO PER 3 ALLOGGI UBICATI NEL COMUNE DI TRENTO - APRILE 2024 - INAMMISSIBILITA' DOMANDA

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, all'articolo 1, comma 1, indica il Comune di Trento, assieme al Comune di Rovereto ed ai Comprensori, quale soggetto preposto ad attuare la politica provinciale della casa;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

visto il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica approvato con DPP 12 dicembre 2011 n. 17-75/Leg e s.m. e i., in ultimo modificato con il Decreto del Presidente della Provincia 11 febbraio 2022 n. 1-58/Leg., entrato in vigore il 4 marzo 2022;

richiamata la nota della Provincia autonoma di Trento di data 3 marzo 2022 che riassume le modifiche al regolamento di cui si tratta;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale di data 17 aprile 2023 n. 102 con la quale sono stati da ultimo aggiornati i Criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg. di data 12 dicembre 2011, e s. m. e i.;

richiamato l'articolo 1, comma 3, lettera d), della L.P. 15/2005, nonché l'articolo 42 del Regolamento, ove si prevede che i rapporti giuridici tra i soggetti proprietari degli alloggi da destinare a canone moderato e l'Ente locale territorialmente competente, sono regolati da apposite convenzioni che disciplinano, tra il resto, i rapporti fra i soggetti locatori e locatari nel rispetto della

pagina 1/3

legge e del suo regolamento d'esecuzione;

preso atto che il Comune di Trento - in quanto Ente delegato alla gestione associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme delle funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata - ha sottoscritto le relative Convenzioni con i soggetti proprietari degli alloggi;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 57/150 di data 4 aprile 2024 con la quale è stato approvato il bando per la locazione a canone moderato di 3 alloggi non locati ubicati a Trento, sulla base dell'effettiva disponibilità degli stessi sul territorio di competenza dell'ente locale;

evidenziato che nel sopracitato bando è stato fissato il periodo di presentazione delle domande dalle ore 14.00 del giorno 4 aprile 2024 alle ore 12.00 del giorno 29 aprile 2024;

tenuto conto che il bando specifica i requisiti e le condizioni per la partecipazione, i tempi e le modalità di presentazione della domanda e i tempi ed i modi per la formazione della graduatoria;

atteso che in data 28/04/2024, con protocollo n. 149909, il richiedente di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante del presente provvedimento, ha presentato domanda di alloggio a canone moderato;

richiamato l'art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. 15/2005 che stabilisce che il richiedente, alla data di presentazione della domanda di alloggio a canone moderato, deve essere in possesso della residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni;

verificato che il richiedente di cui all'Allegato 1, alla data di presentazione della domanda, non risulta in possesso di tale requisito;

atteso che con nota di data 20 maggio 2024 protocollo n. 218929, notificata a mezzo di messo comunale in data 22 maggio 2024, sono stati comunicati al richiedente di cui all'Allegato 1, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, fissando un termine di 10 giorni dalla data della ricezione per poter presentare osservazioni o produrre eventuale documentazione a supporto dell'istanza;

preso atto che, entro il termine stabilito, l'interessato non ha presentato alcuna osservazione né documentazione a supporto;

ritenuto quindi di dichiarare l'inammissibilità della domanda per le motivazioni sopra esposte;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
- il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 102 di data 17.04.2023 con la quale sono stati, da ultimo, aggiornati i criteri per l'applicazione della L.P. 07.11.2005 n. 15 e del suo regolamento d'esecuzione;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;

- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;

dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'articolo 25 del regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024 - 2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 117/2023/05 del 29.12.2023, prot. n. C_L378/RFS005/452082, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

determina

1. di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, l'inammissibilità alla graduatoria per alloggi a canone moderato - bando di aprile 2024, della domanda presentata dal richiedente indicato nell'Allegato 1, soggetto a privacy, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione di Trento, entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione del medesimo;
3. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1

Allegati in formato cartaceo

//

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperì

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 06/06/24